

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

A tutti gli
Iscritti
Loro sedi

Avellino, 18.03.2020

Oggetto: Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID19 – **Il Carcere.**

Alla luce dell'emergenza in atto, si è reso necessario un confronto con la Direzione della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino (AV).

Esso ha riguardato:

- 1) le ultime modifiche legislative, in particolare a seguito del recente D.L. CdM 17 marzo 2020 che statuisce la possibilità per i detenuti che soddisfino i requisiti indicati all'art.123 del decreto, di ottenere misure alternative alla detenzione;
- 2) le modalità di colloquio con i detenuti.

In merito al primo aspetto, va subito ricordato che l'art. 123 del D.L. 123 del D.L.17.03.2020, n.18, nel richiamare la L.199/00 ed, in parziale deroga a quanto ivi sancito, prevede che.."*dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato ...ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena..***".

Al netto delle numerose e, per molti versi, incongrue esclusioni, va subito chiarito che, rispetto alla L.199, non costituiscono elementi preclusivi all'accesso alla detenzione domiciliare né la prognosi di reiterazione del reato, né il pericolo di fuga.

La norma, nella formulazione definitiva, lascia un

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

marginale di discrezionalità al magistrato di sorveglianza, che concede il beneficio *“salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”*.

D'altra parte, l'accesso alla misura è subordinato al consenso espresso dal condannato all'utilizzo del cd.braccialetto elettronico, in tutti i casi nei quali la pena da espiare **ecceda i sei mesi**. Se, nel corso della detenzione domiciliare, la *“pena scende sotto tale soglia”* il dispositivo elettronico di controllo viene disattivato.

La norma, al solito scritta malissimo, ***non è chiara*** sul se l'indisponibilità del braccialetto precluda certamente l'applicabilità del beneficio a prescindere dal consenso dato: tuttavia, rispetto alla bozza originaria del decreto, il testo della disposizione pare consentire un'interpretazione giurisdizionale della fattispecie più ampia e coerente con le esigenze di sfollamento carcerario sottese all'intervento normativo.

Ovviamente, riteniamo di suggerirVi comunque la prestazione del consenso.

Nemmeno è chiaro se la norma presuppone il provvedimento del capo del Dap di cui al co.5 dell'art.123: sul punto ci attendiamo una interpretazione massimamente comprensiva da parte del Magistrato di sorveglianza atteso che non è pensabile che nell'emergenza data possano attendersi ben dieci giorni per l'adozione di un provvedimento amministrativo di tale urgenza.

Ci è stato, in ogni caso, assicurato che oggi i tempi di attesa del braccialetto oscillano tra i 7 e i 10 giorni.

Oltre all'eccessivo numero dei reati ostativi, alla sua sostanziale sovrapposibilità alla L.199/2010¹, al limitatissimo

¹ Rispetto a quella è stata elevata la soglia di accesso al beneficio da 12 a 18 mesi, ma sono stati aggiunti i reati ostativi di cui agli artt.572 e 612 bis c.p. ed introdotto il divieto di applicazione della misura per coloro che siano fatti oggetto di rapporto disciplinare o che abbiano partecipato alle sommosse del marzo 2020.

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

impatto numerico sulla popolazione attualmente in espiazione di pena intramuraria, l'intervento soffre di un ulteriore grave limite: l'accesso al beneficio è espressamente subordinato (Art.123, co.6 in rel. al co.1, lett.f) all'accertamento della idoneità del domicilio, da compiersi a cura della polizia penitenziaria.

Chiarissime le ricadute in termini di lavoro a carico del personale Dap, le cui scoperture di organico paiono difficilmente compatibili con tale ulteriore assai impegnativa mansione.

La Direzione dell'Istituto di Pena di Bellizzi Irpino si è, tuttavia, dichiarata disponibile a produrre la documentazione occorrente per accelerare i tempi per gli accertamenti richiesti dalla legge, avendo già allertato il personale del "nucleo traduzioni".

Vogliamo, pertanto, gli iscritti che lo ritengano, anche in virtù delle considerazioni sin qui rassegnate, indirizzare le proprie richieste alla Direzione dell'Istituto di Pena al fine di rendere più celere l'ammissione al beneficio e permettere di attenuare, in questo momento storico, il problema del sovraffollamento carcerario.

Gli iscritti sono, inoltre, invitati a valutare l'opportunità di richiedere misure alternative alla detenzione, seppure in via provvisoria, ed in altri casi, direttamente alla Magistratura di Sorveglianza competente.

In merito, poi, alle modalità dei colloqui, ferma la possibilità di svolgerli nel modo tradizionale, ancora assicurata dalla CC di Bellizzi, la Direzione ci ha prospettato l'opportunità di privilegiare il più possibile quelli telefonici, onde garantire detenuti, personale ed avvocati dal rischio contagio.

A tal fine, si è stabilito che i difensori che volessero colloquiare via telefono con i detenuti, potranno inviare alla pec cc.avellino@giustiziacert.it una richiesta espressa, con l'indicazione del numero di telefono fisso e l'orario cui intendono

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

essere raggiunti dal proprio assistito.

E' indispensabile utilizzare una casella pec strettamente personale, onde evitare defatiganti controlli ad opera del personale.

In questa eccezionale congiuntura, che vede messa a dura prova la capacità dello stato di diritto di fronteggiare l' emergenza, senza abdicare alla propria potestà punitiva, il nostro auspicio è che gli avvocati, ora più che mai, assumano responsabilmente il compito di far valere in ogni sede i principi cardine del sistema democratico delineato dalla nostra carta costituzionale, che escludono che la pena possa considerarsi una forma di vendetta sociale e che anzi pongono sul piano dei diritti irrinunciabili del cittadino quello di scontarla in condizioni non disumane, affinché il reo ne venga effettivamente rieducato.

Il Presidente della Camera Penale Irpina Il responsabile dell' Osservatorio Carcere

Avv. Luigi Petrillo
Trerotola
*F.to in originale
originale*

Avv. Ornella
F.to in